

APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) n. 61/2015 E n. 62/2015  
ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ

Regolamento					
Articolo Atto Delegato	Soggetto competente a esercitare la discrezionalità	Descrizione	Orientamento e motivazione	Scelta in sede di attuazione del CRR	ABI
<b>Liquidity Coverage Requirement</b>					
2, par. 2	Autorità competente	Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale (art. 8(2) CRR) Facoltà di derogare, al ricorrere di determinate condizioni (1), all'applicazione su base individuale dei requisiti in materia di liquidità per le banche autorizzate in Italia e facenti parte di un gruppo.	Si intende esaminare la possibilità di esercitare la discrezionalità al fine di assicurare coerenza tra l'ambito di applicazione dei requisiti di liquidità e i modelli organizzativi nazionali dei gruppi bancari. Si rinvia al documento di consultazione per dettagli	CONFERMATA	Si concorda con la scelta di <u>esaminare</u> la possibilità di esercitare la discrezionalità.

	<p>Autorità competente</p>	<p><i>Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale nell'ambito di sistemi di tutela istituzionale autorizzati ai sensi dell'art. 113(7)(art. 8(4) CRR)</i></p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. Resta ferma la possibilità di valutare la concessione della deroga a seguito della costituzione di un sistema di tutela autorizzato. La previsione di deroghe di questo tipo è giustificata solo in presenza dei presidi prudenziali garantiti dall'esistenza di un vero e proprio gruppo bancario, così come disciplinato dal TUB, in cui vi è una capogruppo, soggetto giuridico responsabile di garantire l'adeguato grado di patrimonializzazione del gruppo bancario, in cui siano eliminati fenomeni di <i>double gearing</i>, ed il costante rispetto dei requisiti patrimoniali da parte del gruppo. La Banca d'Italia si attiene al rispetto di tali principi.</p>	<p>CONFERMATA</p>	<p>Si concorda con la scelta di <u>non esercitare</u> la discrezionalità</p>
--	--------------------------------	--	---	-------------------	--

	Autorità competente	<i>Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale nell'ambito di soggetti legati da rapporti di cui all'art. 113(6) CRR (art.8(4) CRR)</i>	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità, in quanto si ritiene che la fattispecie è assorbita da quella dell'art. 8(2) CRR.	CONFERMATA	Si concorda con la scelta di <u>non esercitare</u> la discrezionalità
8, par.1	Autorità competente	<i>Imposizione di limiti o requisiti sulla diversificazione del buffer</i> Possibilità di imporre limiti o requisiti di diversificazione sulla composizione del buffer. Tali limiti/requisiti non possono riguardare cassa, titoli emessi da banche centrali e titoli sovrani emessi dall'amministrazione dello Stato di residenza della banca.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. Considerata la composizione del buffer di liquidità delle banche italiane, la fattispecie non appare di rilievo per l'ordinamento italiano. Resta ferma la possibilità di esercitare tale discrezionalità in futuro.	NUOVA	Si concorda con la scelta di <u>non esercitare</u> la discrezionalità e chiedere la sospensione del Cap
12, par.3	Autorità competente	<i>Deroga per le banche che per motivi religiosi non possono detenere strumenti che producono interessi</i> Facoltà di concedere alle banche che per motivi religiosi non possono detenere strumenti che producono interessi di derogare alle condizioni di cui all'art. 12, par. 1 lett. b punti i) e ii), al rispetto di determinate condizioni.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità, in quanto la fattispecie non è allo stato rilevante per il sistema bancario italiano.	NUOVA	Si concorda con la scelta di <u>non esercitare</u> la discrezionalità
23, par. 2	Autorità competente	<i>Deflussi di liquidità aggiuntivi per altri prodotti e servizi</i> Facoltà di applicare una percentuale di deflusso fino al 5% per le posizioni fuori bilancio relative a crediti all'esportazione ( <i>trade finance</i> ) come definiti dall'art. 429 CRR e dall'Allegato I del CRR	Si intende esercitare la discrezionalità. In linea con gli orientamenti maturati a livello comunitario, si ritiene opportuno prevedere un trattamento <i>ad hoc</i> , più favorevole, per queste tipologie di attività.	CONFERMATA	Si concorda con la scelta di <u>esercitare</u> la discrezionalità

24, par. 4	Autorità competente	<p><i>Applicazione di un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio</i>            Facoltà di applicare un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia dei depositanti che rispetti i requisiti della Direttiva 2014/49/UE.</p>	Discrezionalità esercitabile dal 2019.	NUOVA	Si concorda con la scelta di <u>esercitare</u> la discrezionalità
24, par. 6	Autorità competente	<p><i>Applicazione di un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia in un paese terzo</i>            Facoltà di applicare un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia dei depositanti di un paese terzo che sia equivalente a quello previsto dalla Direttiva 2014/49/UE</p>	Si intende esercitare la discrezionalità .	NUOVA	Si concorda con la scelta di <u>esercitare</u> la discrezionalità

26	Autorità competente	<p><i>Trattamento preferenziale dei flussi "interdipendenti"</i> Facoltà di applicare un trattamento di favore in caso di deflussi e afflussi cc.dd. "interdipendenti" (caratterizzati dal fatto che ad un flusso in uscita si accompagna, obbligatoriamente, un flusso in entrata), al ricorrere di specifiche condizioni.</p>	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità, che mira a disciplinare modelli operativi non diffusi nel nostro ordinamento.	NUOVA	Si chiede che la discrezionalità in tema di flussi interdipendenti venga esercitata. Si chiede un chiarimento sulle caratteristiche di identificazione dei <i>promotional loans</i>
<b>Regolamento</b>					
33, par. 2 lett. a)	Autorità competente	<p><i>Deroga al cap sugli afflussi</i> Possibilità di derogare, in tutto o in parte, al <i>cap</i> sugli afflussi nel caso in cui il fornitore di liquidità sia il soggetto controllante, controllato o soggetto a comune controllo o legato da un rapporto di cui all'art. 12(1) della Direttiva 83/349/EC</p>	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. Si ritiene che l'esercizio di questa discrezionalità sia assorbito dall'art. 8(2) CRR	NUOVA	Si richiede di <u>esercitare</u> la discrezionalità in quanto l'art. 8 (2) della CRR non è assorbito dalla struttura delle banche transnazionali

33, par. 2 lett. b)	Autorità competente	<p><i>Deroga al cap sugli afflussi</i> Possibilità di derogare, in tutto o in parte, al <i>cap</i> sugli afflussi nel caso di depositi nell'ambito di un gruppo di soggetti che rispettano i requisiti all'art. 113(7) CRR, relativo ai sistemi di tutela istituzionale, o 113(6) CRR relativo ai rapporti infragruppo.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. Si ritiene che l'esercizio di questa discrezionalità relativa all'art. 113(6) CRR sia assorbito dall'esercizio di quella di cui all'art. 8(2) CRR. Con riferimento ai sistemi di tutela istituzionale si rinvia la valutazione successivamente alla costituzione di un sistema di tutela istituzionale autorizzato.</p>	NUOVA	Si concorda con la scelta di <u>non esercitare</u> la discrezionalità
33, par. 2 lett. c)	Autorità competente	<p><i>Deroga al cap sugli afflussi</i> Possibilità di derogare, in tutto o in parte, al <i>cap</i> sugli afflussi in caso di afflussi interdipendenti di cui all'art. 26, inclusi afflussi da mutui ipotecari o "promotional loans" ai sensi dell'art. 31(9) dell'atto delegato, o da una banca multilaterale di sviluppo o da un ente del settore pubblico per cui la banca abbia funto da veicolo (<i>pass-through</i>) .</p>	<p>Si ritiene di <u>non</u> esercitare la discrezionalità, in quanto relativa ad un'operatività non rilevante per l'ordinamento italiano.</p>	NUOVA	<p>Si richiede di <u>esercitare</u> la discrezionalità in quanto si tratterebbe di una casistica diffusa.  Si chiede di chiarire a quale operatività si riferisce la Banca d'Italia tale per cui risulta non rilevante per l'ordinamento italiano</p>
<b>Regolamento</b>					

33, par. 3	Autorità competente	<p><i>Deroga al cap sugli afflussi</i> Possibilità di esentare dal cap le banche specializzate nel leasing e nel factoring, al rispetto di determinate condizioni.</p>	Si ritiene di esercitare la discrezionalità	NUOVA	<p>Si concorda con la scelta di <u>esercitare</u> la discrezionalità</p> <p>Si propone che il principio di prevalenza di cui all'art. 5 lett. b) delle attività principali di cui al paragrafo 3 o 4 dell'80% del bilancio totale debba essere calcolato sul base delle sole attività nei confronti della clientela , escludendo quindi, tra le altre, le voci quali i crediti infragruppo e le partecipazioni che, a livello consolidato, vengono elise.</p>
------------	---------------------	--	---	-------	---

33, par. 4	Autorità competente	<p><i>Deroga al cap sugli afflussi</i> Possibilità di applicare un cap del 90% alle banche specializzate nel credito ai consumatori e nel Finanziamento per l'acquisto di veicoli, al rispetto di determinate condizioni.</p>	Si ritiene di esercitare la discrezionalità	NUOVA	<p>Si concorda con la scelta di <u>esercitare</u> la discrezionalità</p> <p>Si propone che il principio di prevalenza di cui all'art. 5 lett. b) delle attività principali di cui al paragrafo 3 o 4 dell'80% del bilancio totale debba essere calcolato sul base delle sole attività nei confronti della clientela , escludendo quindi, tra le altre, le voci quali i crediti infragruppo e le partecipazioni che, a livello consolidato, vengono elise.</p>
38, par. 2	Stato membro per la facoltà di mantenere o introdurre disposizioni nazionali Stato membro o Autorità competente per la modifica del <i>phase-in</i>	<p><i>Requisito in materia di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement LCR)(art 412(5) CRR)</i> Facoltà di mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che gli standard minimi vincolanti siano specificati e introdotti nell'Unione conformemente all'articolo 460. Facoltà di richiedere alle banche nazionali (o ad un sottoinsieme di esse) di rispettare un requisito di liquidità di breve termine fino ad un valore del 100%, fino all'introduzione di un requisito vincolante (e pari al 100%) nell'Unione, come previsto dall'art. 460.</p>	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. Si ritiene opportuno non anticipare l'applicazione di requisiti vincolanti in materia di liquidità prima che essi siano stati definiti e introdotti su base europea, né di accelerare il periodo di entrata in vigore graduale ( <i>phase-in</i> ) dettato dall'art. 38 dell'atto delegato.	CONFERMATA	Si concorda con la scelta di <u>non esercitare</u> la discrezionalità

<b>Leva finanziaria</b>					
<b>Regolamento</b>					
<b>Articolo Atto Delegato</b>	<b>Soggetto competente a esercitare la discrezionalità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Orientamento e motivazione</b>	<b>Scelta in sede di attuazione del CRR</b>	<b>ABI</b>
1, par. 1	Autorità competente	Trattamento preferenziale delle esposizioni infragruppo (art. 429 (7) CRR) Facoltà di escludere dal calcolo del coefficiente su base individuale le esposizioni nei confronti dei soggetti aventi sede nello stesso Stato Membro e appartenenti al medesimo gruppo, quando essi beneficino del trattamento prudenziale di favore previsto ai fini del rischio di credito (art. 113(6) CRR)	Si ritiene di esercitare la discrezionalità	NUOVA	Si concorda con la scelta di <u>esercitare</u> la discrezionalità

1, par. 1	Autorità competente	<p>Esclusione delle esposizioni verso un organismo del settore pubblico (art. 429 (14) CRR)</p> <p>Facoltà di escludere dal calcolo del coefficiente le esposizioni verso organismi del settore pubblico sottoposti al medesimo trattamento delle amministrazioni centrali ai fini del rischio di credito ai sensi dell'art. 116 (4) CRR e che derivino da depositi che la banca è tenuta per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico ai fini del finanziamento di investimenti di interessi generali.</p>	<p>Si ritiene di non esercitare la discrezionalità, in quanto relativa a fattispecie non rilevanti per l'ordinamento italiano.</p>	NUOVA	<p>Si concorda con la scelta di <u>non esercitare</u> la discrezionalità</p>
-----------	---------------------	--	--	-------	--